L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

PEL CAVALIERE

GIAMBATTISTA CISOTTI

PROCURATORE DEL RE

TORINO
TIP. E LIT. CAMILLA E BERTOLERO
Via Ospedale, 18

1878.

Ill.mo Sig.

Professore Luigi Lucchini
Direttore della Rivista Penale

l'amico Scrittore

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

PEL CAVALIERE

GIAMBATTISTA CISOTTI

PROCURATORE DEL RE

TORINO
TIP. E LIT. CAMILLA E BERTOLERO
Via Ospedale, 18

1878.

Estratto dal *Monitore delle Cancellerie di Pretura*
Anno VIII (1878)

I.

Quando considero i vari progetti, coi quali si è studiato portare modificazioni a quell'importantissimo ramo della pubblica azienda, che è l'amministrazione della giustizia, per ciò che riguarda l'ordinamento della sua gerarchia, e le attribuzioni che rispettivamente sono demandate ai funzionari, mi convinco che, sia che riflettano la Corte suprema, od altre parti dell'organismo, si risolvono in altrettanti rimedi parziali, che, se pure assai pregevoli, non valgono però a portare quei radicali mutamenti, il cui bisogno credo sia dai più consentito.

Per venire a quest'opera è mestieri passare in rassegna l'intiero ordinamento dal primo gradino sino al supremo; come la logica insegna incominciare dalla base per giungere con un razionale sistema alla sommità.

E tanto più così deve farsi negli ordini giudiziari, poichè procedono per gradi, in modo che non si potrebbe positivamente, ed in guisa du-

revole e certa fissare il posto, e le mansioni dei giudizi superiori, senza avere prima determinato la giurisdizione, ed il rango di quelli inferiori.

Senza la pretesa di dettare profondamente sopra argomento di sì alta importanza, trascorrerò a volo d'uccello tutti i gradi degli ordini giudiziari, nell'idea di formulare un abozzo di quel complesso, sul quale più severi studi potranno valere alle parti di dettaglio.

Parmi che questa sommaria rivista preparatoria sia indispensabile onde presentare il pensiero di un concetto complessivo che mantenga quella logica uniformità, intorno al quale dovrebbe lavorarsi per perfezionare le parziali attribuzioni, come il pittore gitta all'ingrosso il complesso di un gran quadro, che risponde al soggetto, ed, indovinato l'effetto, scende ai particolari.

Questo metodo sembrami dovrebbe adottarsi nelle varie nostre riforme legislative, perchè venga il giorno in cui la troppo sparsa nostra legislazione si rannodi a grandi concetti direttivi, e sparisca quel soverchio dettaglio, lamentevole conseguenza dell'accavalcamento dei differenti sistemi ereditati dalle cessate dominazioni, e della mancanza di un grande lavoro, che, pur togliendo il buono da qualsiasi fonte, lo raccolga compatto per presentare una legislazione italiana ispirata alle idee dei nostri sommi pensatori, semplice, chiara e degna delle libere istituzioni, e del progresso dei tempi.

E poichè questo sforzo supremo soverchio sarebbe ad una sola mente, esprimiamo il desiderio che venga istituita una Commissione di legislazione di uomini competenti, e sovra tutto

ammaestrati dalla lunga pratica, meglio che dalle teorie, la quale si occupi esclusivamente dell'argomento, e non abbia terminato il proprio mandato che ad opera compiuta.

La breve rassegna quindi dovrà trascorrere sull'ordinamento quale è attualmente, sia per l'ordine, che per delineare con miglior chiarezza quegli spostamenti che la lunga pratica mi ha suggerito colla esperienza di due diversi sistemi, entrambi meritevoli di considerevoli apprezzamenti.

II. — *Conciliatori.*

Sulla importante istituzione di questo primo grado della gerarchia giudiziaria, a cui è riserbata così nobile parte, nulla al certo è a ridire, tanto per quello che riguarda le mansioni di conciliazione, come per la parte contenziosa limitatamente alle liti di tenue importo.

È inutile ripetere qui tutte quelle intuitive ragioni che stanno a sostegno della duplice istituzione, perchè generalmente assentite, e poichè i frutti d'ogni giorno ne sono la migliore conferma.

Giova piuttosto portare riflesso alla giurisdizione di questi giudici popolari.

La facoltà conciliativa non ha limite; ma per l'art. 7 del Codice di procedura civile il processo verbale di conciliazione è esecutivo solo allora che il valore dell' oggetto su cui versa non ecceda le lire trenta; laddove per importo maggiore ha soltanto forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

La esecutività quindi di tali titoli è limitata a quel valore, pel quale il Conciliatore è giudice nella sede contenziosa (art. 70 Codice stesso) ed il principio non potrebbe essere più precisamente fissato, poichè, sotto questa condizione soltanto l'atto diventa giudiziale, pubblico in consonanza colla difinizione data dall'art. 1315 del Codice Civile. In questa parte quindi mi riporto a quanto verrò esponendo circa la giurisdizione contenziosa, venendo da sè che, allargandosi quella, debba pure di conformità estendersi la forza esecutiva alle convenzioni che stanno nei limiti della medesima.

Per questo difatti si è in pratica osservato che troppo limitata è la giurisdizione. Dover ricorrere al Pretore per una contestazione il cui oggetto ha un valore che non eccede le lire cento, è grave, sia per le spese, che per le formalità della procedura, e non è raro che si abbandoni il credito per non poter ricorrere al mezzo più economico e spedito di farne valere il diritto.

Ci sembra quindi non soverchio che le attribuzioni ai Conciliatori assegnate come giudici decidenti, venissero elevate fino all'importo di lire cento; con che non lieve sollievo di lavoro avrebbesi per le Preture.

Anche dal punto di vista finanziario, che deve essere sempre subordinato al libero esercizio dei civili diritti ed alla migliore amministrazione della giustizia, non avrebbesi discapito, perchè il maggior numero delle cause, che si porterebbero dinanzi ai Conciliatori, varrebbe al certo a compensare le minori tasse che verrebbero percepite dall'Erario.

Ed a questo maggior lavoro degli uffici dei Conciliatori ben rispondono le modificazioni portate dalla legge 23 dicembre 1875, N. 2839, § 2°, che al Conciliatore aggiungeva obbligatoriamente un Vice-Conciliatore; laddove eventuali e fuori della pianta sono i Vice-Pretori a sussidio dei Pretori.

Nulla è a ridire sull' ingerenza dei Conciliatori pegli urgenti provvedimenti nelle esecuzioni in mancanza del Pretore, essendo reclamata dal bisogno di provvedere all'istante.

III. — *Pretori.*

Chi ricorda di quanta autorità erano rivestiti i Pretori nelle nostre provincie, ove esercitavano i relativi incombenti magistrati consumati nella pratica di tutti i rami dell'amministrazione giudiziaria per lungo tirocinio, e nelle Preture, e nei Tribunali come aggiunti, provveduti dello stipendio di milleduecento, e millequattrocento fiorini (L. 3000 e 3500), quando il vivere costava la metà di adesso, e volge il confronto coi Pretori attuali, giovani, che, se pure pieni di buona volontà, mancano di quel grande insegnamento che è l'esperienza, e considera le gravi mansioni, e la importante responsabilità, di cui sono tuttavia rivestiti, di leggeri scorge, senza uopo di sottili ragionamenti, che la attuale organizzazione della giustizia mandamentale reclama serie modificazioni.

Col solo tirocinio di un anno in qualità di uditore, dopo sostenuto l'esame pratico si può divenire Pretore (art. 39, Legge sull'ordina-

mento giudiziario, mod. dalla Legge 23 dicembre 1875, N. 2839, § 2°), talchè a 25, tale essendo il limite della età imposto dall'ultimo alinea di questa disposizione, due anni appena dopo aver ultimati gli studi giuridici, si è nominati Pretori.

Fino a che fra noi si trovino ancora di quei vecchi aggiunti, che all'unificazione legislativa divennero Pretori, la differenza coll'autorità passata non sarà di grande rilievo; ma, esaurito il numero di questi, si vedranno sedere su quelle sedi onorate da illustri magistrati, e talvolta da celebrati giureconsulti, dei giovani inesperti, che eserciteranno la loro giurisdizione sugli stessi vasti distretti che furono mantenuti.

La sconvenienza che di tanta autorità sieno questi giovani rivestiti col nome tanto esigente quale si è quello di Pretore, che dal Diritto Romano fino a' tempi nostri, raffigurava il maturo magistrato, si appalesa manifesta per due grandi cagioni: per le mansioni che deve disimpegnare, e per la posizione sociale.

Quanto alle mansioni, sebben nelle materie civili sia limitata la giurisdizione, essa non dispensa però dalla necessità della maturità della pratica, e della perfetta conoscenza delle massime di diritto, e processuali; non essendo il valore quello che determina la gravità delle quistioni. Questo per ciò che riguarda la parte contenziosa. Nelle materie di volontaria giurisdizione poi, specialmente in quanto riflette i consigli di famiglia e le tutele non havvi chi non scorga quanta pratica, e quanta maturità di senno sieno necessari, perchè dove la discrezione del giudice subentra alle precise disposizioni del diritto positivo, è molto facile a chi non sia sperimentato

uscire dalla legalità, o per lo meno dare nell'eccesso.

Quale prestigio morale d'altronde può esercitare un giovane allorchè presiede il consiglio di famiglia se fino a ieri fu egli stesso soggetto alla patria potestà pel matrimonio, e se solo da poco tempo è uscito da quella tutela che ora è chiamato a sorvegliare ed a dirigere pegli altri?

Avviene non di rado che in seno a questi consigli, si agitino quistioni non indifferenti, a sciogliere le quali occorre quella prontezza di cognizione, che solo può venire da quel corredo, il quale si forma con prolungati studi, e colla lunga pratica. Mancando questa si precipita, ed ecco la ragione per la quale giovani pieni di buon volere e che hanno la coscienza di nulla avere trascurato si trovano nell'avvilimento di chi sente il dolore di avere errato, perchè si addossa alle loro spalle peso non proporzionato alle loro forze.

Nelle materie penali poi, se limitata è la giurisdizione giudicante, è sconfinata quella che riguarda la istruzione; nè potrebbe questa circoscriversi perchè è necessità di cose che il giudice, il quale si trova sul luogo, agisca, e prontamente. Nè si dica che vi hanno il Procuratore del Re, ed il giudice istruttore, i quali possono o direttamente, o per istruzioni dare le opportune direzioni, poichè ciò sarebbe venire a conferma della insufficienza di chi deve principalmente prestarsi, e perchè è ben noto come dalle prime pratiche dipenda nella maggior parte dei casi l'esito delle procedure.

Le sorti della società adunque, in casi gravissimi si trovano in mano di giovani magistrati,

la tutela dell'ordine, delle vite, delle proprietà è riposta in mani non ancora abbastanza esperte. E chi sa che le statistiche giudiziarie non abbiano a registrare tanti reati impuniti, perchè il primo occhio che vide nel processo, non fu quello dell'esperienza!

Circa alla posizione sociale del Pretore, che nelle campagne è tutto, non havvi chi non vegga quale deve essere il di lui riserbo, e come occorra sia ammaestrato dalle vicende della vita, condizioni che non possono concorrere in un giovane, la cui età lo spinge al vivere da giovane ed a non imporsi certe restrizioni.

È vecchio, quanto vero, il detto, *essere molto più facile cantare in coro che non da solo.* Chi ha responsabilità di un ufficio, e di una posizione isolata, esposta come il Pretore è certamente in condizione ben più difficile, e più autorevole del giudice collegiale, il quale ha l'appoggio dei colleghi, ed è continuamente ammaestrato dalla discussione.

Intendiamo quindi che il Pretore altro essere non dovrebbe se non un giudice scelto, il quale con vantaggio sullo stipendio, perchè maggiore la di lui responsabilità, non potesse divenir tale se non dopo esercitato almeno per tre anni l'ufficio di giudice.

Senonchè la ragione di questa posizione dei Pretori si rende più manifesta, quando si consideri al territorio giurisdizionale al quale sarebbe opportuno estendere il mandamento, ed ai gradi inferiori del tirocinio giudiziario quali a mio sommesso avviso dovrebbero fissarsi.

Rivestito il Pretore di quella autorità, e di quella posizione, che, come si è dimostrato, gli

sono necessarie, ne viene che il territorio al quale dovrebbe estendere la propria giurisdizione sia tale da potere somministrare tanti affari da costituire un ufficio di Pretura, che non sia una larva come le soverchie esistenti nel nostro Regno, d'onde i vari progetti avanzati da quasi tutti i ministri guardasigilli per la riduzione del loro numero.

Per noi vi è poco da studiare in argomento, poichè quasi tutte le giurisdizioni delle importanti Preture a sistema austriaco, furono nel Veneto mantenute, e vediamo i grossi mandamenti di Cividale (abitanti 60 mila) e di Este (abitanti 50 mila) con un solo Pretore, coadiuvato da Vice-Pretori, disimpegnare egregiamente tutte le mansioni relative sopra estesissimi territori.

Ne viene che molte delle Preture del Veneto devono essere coadiuvate da Vice-Pretori, e questo bisogno è anzi quale occorre per quel tirocinio che è il migliore onde divenire buoni giudici. E per la pratica fatta su noi stessi, e per quella di magistrati che abbiamo veduto salire ai più alti gradi, ci siamo convinti che nelle Preture ove si trattano tutti i rami della amministrazione giudiziaria ben molto più si apprende che nei Tribunali ove ordinariamente, sì gli ascoltanti e gli aggiunti di una volta come gli uditori e gli aggiunti di adesso, vengono destinati a quella determinata partita, e non hanno modo per ciò d'impratichirsi nelle altre. I migliori giudici si hanno dai Pretori piuttosto che dagli aggiunti giudiziari, ai quali coll'attuale sistema è interdetta la pratica presso le Preture.

I primi gradi della carriera quindi dovrebbero essere così regolati: uditori da destinarsi ove il

bisogno lo esige sia presso i Tribunali che presso le Preture, dal qual grado si passasse per avanzamento a quello di aggiunto pretoriale, e da questo a quello di giudice di Tribunale.

Gli aggiunti poi dovrebbero fissarsi a seconda della importanza delle Preture nel numero sufficiente per ciascuna, ed avrebbero le mansioni di Vice-Pretori.

Non ravviserei conveniente che aggiunti si potessero destinare anche ai Tribunali, le piante dei quali devono essere tali da provvedere per quanto dirò a suo luogo coi giudici, e col sussidio degli uditori, e perchè dalle dimostrate ragioni si viene alla conclusione di dovere per la migliore pratica rendere obbligatorio che nessun funzionario possa divenire giudice se non dopo un conveniente tirocinio presso le Preture.

Ci si può osservare che con questo sistema mal provvederebbesi a quei luoghi ne'quali per ispecialità di ubicazione non potrebbe la giustizia esercitarsi prontamente, o senza disagio grave degli amministrati, qualora quei piccoli mandamenti venissero soppressi; ma, oltrechè le eccezioni non devono far decampare dalle buone massime reclamate dalla generalità, sarà a studiarsi se per quei piccoli centri sia sufficiente che regga la Pretura un aggiunto, anche nella vista di non relegare in luoghi alpestri, magistrati, che da giudici, e quindi residenti in centri di qualche importanza, passerebbero Pretori. Potrebbe con questo mezzo farsi titolo agli aggiunti più distinti onde affrettare la loro promozione a giudici.

Viene da sè che, surrogati i Vice-Pretori dagli aggiunti, verrebbero eliminati quei Vice-Pre-

tori avventizi, fuori di carriera, che oggi amministrano la giustizia del mandamento, e domani sono Procuratori di parte, istituzione che ripugna alla dignità ed indipendenza del magistrato, e che mal provvede alla esigenza del servizio, poichè, non essendo vincolati alla carriera, lavorano a piacimento, e ben di frequente, com'è naturale, mettendo innanzi il disimpegno degli affari della loro clientela, da cui ritraggono il compenso degli studi e delle fatiche. E pur cesserebbero i Vice-Pretori comunali come un fuor d'opera, che la stessa pratica non ha che raramente adottato.

È indispensabile che i funzionari tutti dell'ordine giudiziario sieno organizzati nella pianta, e costituiscano un corpo responsabile della giustizia in faccia alla nazione, senza che sianvi ingerenze di persone fuori dell'ordine, tutti dall'infimo al più elevato rivestiti di pubblico carattere permanente.

Nel tempio di Temi non devono funzionare che i sacerdoti di Temi, i quali abbiano votata la vita alla sacra missione, e sieno scevri da collisioni, e stretti da quei doveri che sono la garanzia per la società del loro operato.

Negli ultimi progetti si è sollevata la questione se allargare si debbano le mansioni dei Pretori rispetto alla competenza.

Non esito a pronunziarmi contrario in tesi generale. Le sostanze, e la libertà personale dei cittadini, che le leggi devono proteggere, non permettono che assai limitatamente si faccia dipendere le loro sorti da un singolo voto, e tutto al più si potrebbe concedere, che pronunciare potessero più estesamente quanto alle condanne

a pene pecuniarie, una volta che il loro ragguagli ovenisse fissato in altra misura che non sia quella dell'art. 67 del Codice penale, per meglio mettere a livello la condizione dell'abbiente con quella del povero.

Ma se pure si trovasse modo di dare ai Pretori più estese attribuzioni senza offendere i suaccennati riguardi, ciò varrebbe a miglior sostegno di queste proposte, sia perchè il Pretore sarebbe un giudice provetto, sia perchè verrebbe coadiuvato da uno o più aggiunti.

IV. — *Tribunali.*

Per trattare definitivamente sulla giurisdizione dei giudizi collegiali converrebbe intendersi se, come fu proposto, e come venne sancito nel recente Ordinamento Germanico, debbano farsi intervenire giurati, o scabini nelle cause penali che non sono di competenza delle Corti d'Assise.

Non è del nostro assunto addentrarci in tali quistioni, fedeli al programma di una rapida rassegna, la quale non ha per iscopo, se non quello di abbozzare la gerarchia del personale giudiziario, suscettibile di quelle modificazioni che fossero reclamate dallo accennato studio dei dettagli, ed in armonia alle riforme da introdursi ne' codici.

Accettando in massima la costituzione dei Tribunali di circondario quali ora sono, e convinto dei vantaggi che sotto i rapporti morali, ed economici, produce la giustizia esercitata sul luogo, mi pronuncio contrario senza esitanza all'idea del concentramento, specialmente in quanto

riguarda la parte penale, nei capiluoghi di provincia; massima vagheggiata da chi ricorda la suntuosità dei Tribunali provinciali austriaci, i quali, se pur potevano reggere colla ben differente organizzazione delle Preture, non erano però scevri da quei difetti che seco trae il soverchio accentramento, nè ben si prestavano per la sollecita definizione delle cause penali, e per la esemplarità del pronto giudizio reso sul luogo.

Questa idea conduce a combattere la istituzione dei Circoli di Assise, il cui seggio, se togli il Presidente che è un Consigliere d'Appello, si compone del personale tolto al Tribunale correzionale, non escluso il Pubblico Ministero, che assai spesso viene rappresentato dal Procuratore del Re, o da altro de' suoi sostituti.

Vi è ragione, chiedesi, in tale condizione creare una giurisdizione fuori della ordinaria sede, con grave dispendio, con incomodo delle parti, dei testi, dei giurati, e con scapito all'esercizio della giustizia locale?

Si dichiarino i Tribunali Correzionali costituiti in Corti di Assise in tutti quei casi nei quali deve aver luogo il giudizio per giurati, e si avranno i medesimi consessi con una economia riguardevole, per risparmio di competenze ai Presidenti, e Sostituti Procuratori Generali, ai testimoni in riguardo alle minori distanze, ed ai giurati residenti in luogo.

Tale conclusione si concatena alla riforma che parmi sarebbe opportuno introdurre nei Presidenti, e Procuratori del Re, in analogia a quanto si è detto de' Pretori.

Le mansioni di questi funzionari, l'uno capo di un Collegio di giudici, l'altro del Pubblico

Ministero di un circondario, sono indubbiamente più difficili, e di maggiore responsabilità che non quelle di Consigliere, e di Sostituto Procuratore Generale; la loro posizione più esposta, ed elevata. Ragione vorrebbe quindi che i Presidenti, ed i Procuratori del Re, venissero scelti, dopo un conveniente tirocinio presso le Corti di Appello, dai Consiglieri, e dai Sostituti Procuratori Generali con avanzamento di grado. La idea non è nuova, se a Presidenti dei Tribunali Provinciali a sistema austriaco venivano promossi con aumento di soldo i Consiglieri di Appello.

Con questa modificazione, in armonia con quanto si è detto per le Corti di Assise, si avrebbero allora a presiedere le stesse, ed a rappresentarvi il Pubblico Ministero magistrati rivestiti di grado, ed autorità superiori agli attuali, sebbene istituite presso i Tribunali Circondariali.

Questa riforma meglio consuonerebbe colla opinione apprezzabilissima dei sostenitori dei giudizi di appello anche nelle cause che vengono discusse dinanzi ai giurati.

E qualora ne' codici, come sembrerebbe migliore, s'introducesse la competenza fissa nelle materie penali, quale lo è nelle civili, da sostituirsi alla discrezionale ora vigente, ancor più si adatterebbe il propugnato partito; mentre le cause, senz'uopo di un giudizio superiore di rinvio (il quale però, come dirò a sua volta, potrebbe demandarsi allo stesso Tribunale), verrebbero portate per forza di legge, tenuto calcolo della gravità dell'obbiettivo, od al giudizio correzionale, od a quello delle Assise.

Il desiderio della competenza fissa si basa al

concetto che la stessa deve essere elevata non altrimenti dalle circostanze subbiettive, le quali influiscono sulla determinazione della pena, bensì dalla gravità del reato, la cui importanza reclama la formalità di un giudizio più solenne, ed autorevole; non essendo a parer mio assoluto, che la misura della pena possa determinare la gravità del giudizio, quanto è assoluto che la gravità del fatto, il suo valore morale sono elementi preponderanti per stabilire la competenza.

Nella parte civile la competenza attuale dei Tribunali sembra possa ritenersi, salve quelle modificazioni ne' riti processuali che sono reclamate, e quelle maggiori garanzie di cui abbisogna quanto è affidato al ministero degli Uscieri.

Elevati di grado Presidenti e Procuratori del Re, i Vice-Presidenti aver dovrebbero grado eguale ai Consiglieri di Appello, sarebbero così rivestiti di sufficiente autorità in confronto dei giudici, meglio che non lo sieno attualmente, dacchè il nome di Vice-Presidente non corrisponde che all'aumento di sole cento lire sullo stipendio dei giudici di prima categoria, e resta quindi minore di quello de' giudici istruttori, e sovra loro si eleverebbero anche per gradi, mentre sarebbero tolti dai Pretori in relazione a quanto si è detto versando su questi ultimi.

I Tribunali, e gli uffizi del Pubblico Ministero dovrebbero essere provveduti in numero sufficiente di Giudici, e Sostituti Procuratori del Re, tenuto calcolo dell'aumento per quelli da costituirsi in Corti di Assise, aumento che verrebbe compensato dalla diminuzione di personale nei Tribunali residenti ove hanno sede attual-

mente i Circoli di Assise, che abbracciano più circondari, dacchè il lavoro pei giudizi coi giurati verrebbe limitato al loro circondario.

Ai Sostituti Procuratori del Re, in relazione a quanto si disse dei Procuratori, sarebbe a farsi una posizione distinta, anche in riflesso che non avrebbero la promozione a Pretori, dei quali non devono essere in condizione inferiore, ed in analogia ai gradi superiori del Pubblico Ministero.

Fissato il tirocinio degli aggiunti, come abbiamo detto, presso le Preture, essi non potrebbero che in caso straordinario, ed affatto momentaneo supplire qualche giudice mancante, od impedito, colle medesime attribuzioni; ma non sarebbero, per le già addotte ragioni, ad assegnarsi nella pianta dei Tribunali.

Gli uditori invece, a seconda del bisogno, dovrebbero prestarsi sia nelle Preture che nei Tribunali, mai però con voto presso questi ultimi, non consentendolo la mancanza di pratica sufficiente.

V. — *Corti.*

Quale economia nel personale delle Corti di Appello e delle Procure Generali si farebbe con questo progetto, è facile rilevarlo al riflesso che nessun Consigliere, nessun Sostituto Procuratore Generale verrebbe distratto per intervenire alle Corti di Assise. Ma economia ancor più sensibile ne potrebbe derivare dalla soppressione della Sezione di accusa, a cui è principalmente demandato il compito di statuire se i processi per crimine, ad essa, col tramite del Procuratore Ge-

nerale, rassegnati dalle Camere di Consiglio, devono portarsi al giudizio delle Assise, ovvero per ragione di attenuanti rinviarsi a quello dei Tribunali Correzionali, se pure non riconosca che debbasi dichiarare non esser luogo a procedimento, o per diversa qualificazione del reato spettare ad essi Tribunali giudicare per naturale loro competenza.

Col sistema della competenza fissa, chiara apparisce la inutilità di tale superiore giudizio; ma, vogliasi pure mantenere l'attuale metodo discrezionale, sembra che possano le suesposte mansioni attribuirsi alle Camere di Consiglio.

E qui facciamo un dilemma: se le Camere di Consiglio hanno per legge tanta autorità da dichiarare non farsi luogo a procedimento nelle cause criminali, sia per ragione obbiettiva, che per non ravvisare sufficienti gli indizi sugl'imputati, che è quanto sentenziare definitivamente sulla causa, perchè non potrà ad esse attribuirsi la facoltà di rinviarle al Tribunale (come avviene dei delitti) sia pel giudizio correzionale, che per quello dinanzi a' giurati?

La deliberazione infine a questo stadio della procedura non è che preparatoria, e per nulla può pregiudicare la finale decisione.

Abolita la sezione di accusa, e, demandate altre secondarie mansioni, ora ad essa attribuite, alla sezione degli appelli correzionali per le decisioni incidentali delle Camere di Consiglio, e dei Giudici istruttori, la riduzione del personale delle Corti, e delle Procure Generali avrebbe compenso nei gradi superiori assegnati ai Presidenti, ed ai Procuratori del Re, dai quali si passerebbe a quello di Vice-Presidente di Corte di

Appello corrispondente agli attuali Presidenti di Sezione, od all'altro di Consigliere di Cassazione, e Sostituito Procuratore Generale di Cassazione, ai quali dovrebbesi accordare parità di grado.

I primi Presidenti delle Corti, che sembra più proprio dovessero assumere quello di Presidenti, poichè un solo è il capo del Collegio, chiamando Vice-Presidenti gli attuali Presidenti di sezione sia per l'Appello, che per la Cassazione, sarebbero per le Corti di Appello da parificarsi ai Vice-Presidenti di Cassazione, come lo sono attualmente, elevando però il loro stipendio quale è richiesto da tanta dignità, ed in correlazione ai gradi sottoposti.

E così al Presidente di Cassazione, che unico esser dovrebbe, com'è sentito bisogno che unico sia il Supremo Consesso, sarebbe a farsi una posizione degna di quella sommità, che corona l'edificio, ed a cui non potrebbe essere chiamata se non una illustrazione della magistratura.

VI. — *Cancellerie, Segreterie, Uscieri, e servizio.*

Il servizio d'ordine, e persino quello di custodia, e pulizia delle residenze dovrebbe essere affidato ad un personale fisso in pianta e responsabile colla sua veste pubbica, onde togliere la piaga di quegli amanuensi avventizi e di quegli inservienti fuori di pianta, che, non avendo innanzi a loro nè alcun vincolo, che non sia quello delle private loro coscienze, nè alcuna prospettiva, hanno spesso in mano importantissimi do-

cumenti, e segreti, che il bisogno può far tradire impunemente.

Il sistema demoralizzatore delle retribuzioni ad aggio, che fa lavorare per guadagnare piuttosto che pel sentimento del dovere, che è causa di tante sproporzioni, e la cui soppressione darebbe mezzo a provvedere pel miglioramento delle angustiate condizioni dei funzionari, sarebbe da abolirsi, anche per togliere negli uffizi giudiziari, ne' quali deve tenersi lontana ogni ignobile idea di lucro, quella odiosità, a cui espongonsi i Cancellieri, convertiti in tanti esattori di pubblici balzelli.

Chi ha conosciuto con quanta regolarità e dignità erano regolati i servizi d'ordine nella organizzazione austriaca, che coi bolli e colle tasse pagate agli esattori delle tasse, a tutto provvedeva; che, dallo spazzino al direttore di spedizione, tutti aveva in pianta, responsabili del dovere d'ufficio sotto l'egida del Codice penale, non ha che a formarsi il convincimento doversi prendere a serio esame quel sistema per adattarlo all'organismo giudiziario italiano.

Tolte le retribuzioni ad aggio, cessa il bisogno negli uffici d'ordine di un capo responsabile, dacchè non havvi più un'agenzia della quale rendere conto. Il personale d'ordine deve dipendere da quello di concetto a seconda delle assegnazioni dei capi delle Preture, dei Tribunali, e delle Corti, quanto è vero che esso non dev'essere se non l'esecutore di quanto viene da quello di concetto operato.

Nè da questa soggezione sarebbero a dispensarsi gli Uscieri, il cui attuale ministero non è

proporzionato ai pochi requisiti che si richiedono per esercitarlo.

All'Usciere spettar non dovrebbero se non le mansioni di notificare, ed eseguire; ma non conviene lasciare ad esso la cognizione del merito, e della attendibilità dei titoli di questi atti, nè abbandonarsi i termini alla sua diligenza. — Ecco adunque di quanta ragione, ed utilità in proposito si manifesta l'ufficio di protocollo presso ogni autorità giudiziaria, il quale, colla loro registrazione, faccia prova, e della produzione giudiziale degli atti, e della data della produzione stessa. — Ecco quanto garantisca, e sia giovevole alle parti stesse, ed all'amministrazione della giustizia che la notificazione, e la esecuzione di questi atti sia regolata dal Giudice, prima che l'Usciere si accinga a porle in effetto.

In tutti i quattro ordini della magistratura: Preture, Tribunali, Corti di Appello, Corti di Cassazione essere dovrebbero addetti degli scrittori, ai quali venisse in principalità assegnato il còmpito delle copie, de' Vice-Cancellieri e Cancellieri per le registrazioni, le spedizioni, e per assistere nella assunzione degli atti giudiziali, e nella stesa delle deliberazioni.

Dall'alunnato, che potrebbe farsi sia negli ufﬁci d'ordine delle Preture, che dei Tribunali, poichè, essendo gratuito, è mestieri sia l'aspirante in grado di poterlo percorrere senza uscire dalla propria famiglia, si avrebbe promozione, dopo sostenuto l'esame di abilitazione, col posto di scrittore di Pretura, da questo si avanzerebbe scrittore di Tribunale, indi Vice-Cancelliere di Pretura, poi Vice-Cancelliere di Tribunale, e via

così fino al grado di Cancelliere Capo di Corte di Cassazione, colla scala che riportiamo nel riassunto, col qual mezzo si offrirebbe modo di percorrere una carriera onorifica e lucrosa anche al personale d'ordine.

Negli uffici di spedizione dei Tribunali, e delle Corti, ove il personale dovrebbe essere in un certo numero, sebbene, come abbiamo detto, non sarebbevi ora il bisogno di un gerente responsabile, gioverebbe che vi fosse un Cancelliere Capo per la distribuzione del lavoro, e per la immediata sorveglianza da esercitarsi sul rispettivo personale di ordine, e sugli uscieri.

Agli uffici del Pubblico Ministero dovrebbero disimpegnare il servizio Segretari e Vice-Segretari con grado rispettivamente pari ai Cancellieri e Vice-Cancellieri dei corrispondenti uffici di Tribunali, o di Corte, cui sono addetti.

Il basso servizio dovrebbe affidarsi ad inservienti incaricati della pulizia delle residenze, e portieri, le mansioni de' quali sarebbero la custodia dei locali, portare i pieghi, e tenersi agli ordini del personale di concetto, e di ordine unicamente per quanto riguarda i bisogni del pubblico servizio.

VII. — *Riassunto.*

Riassumendo lo esposto, ed assegnando al personale gli stipendi proporzionati ai gradi, ed ai bisogni attuali, ecco l'abbozzo della gerarchia:

A) Personale di concetto.

Uditori.
Aggiunti Pretoriali a L. 1500 e 2000.

Giudici a L. 3000 e 3500.

Sostituti Procuratori del Re a L. 3500, 4000 e 5000.

Pretori a L. 4000 e 5000.

Vice-Presidenti, Consiglieri d'Appello e Sostituti Procuratori Generali d'App. a L. 6000 e 7000.

Presidenti di Tribunale e Procuratori del Re a L. 8000 e 9000.

Vice-Presidenti d'Appello, Consiglieri di Cassazione e Sostituti Procuratori Generali di Cassazione a L. 10,000 ed 11,000.

Presidenti di Appello e Vice-Presidenti di Cassazione a L. 15,000.

Presidente di Cassazione a L. 20,000.

B) Personale d'ordine.

Scrittori di Pretura a L. 1000 e 1200.

Vice-Cancellieri di Pretura e Scrittori di Tribunale a L. 1400 e 1600.

Vice-Cancellieri di Tribunale, Vice-Segretari di Regia Procura e Scrittori d'App. a L. 1800 e 2000.

Cancellieri di Pretura, Vice-Cancellieri di Appello, Vice-Segretari di Procura Generale d'Appello e Scrittori di Cassazione a L. 2200 e 2400.

Cancellieri di Tribunale, Segretari di Regia Procura, Vice-Cancellieri di Cassazione e Vice-Segretari di Procura Generale di Cassazione a L. 2800 e 3000.

Cancellieri Capi di Tribunale a L. 3500.

Cancellieri di Appello e Segretari di Procura Generale di Appello a L. 4000 e 4500.

Cancellieri Capi di Appello a L. 5000.

Cancellieri di Cassazione e Segretario di Procura Generale di Cassazione a L. 5500 e 6000.

Cancelliere Capo di Cassazione a L. 7000.

C) Basso servizio.

Inservienti di Pretura a L. 500.
Portieri di Pretura ed Inservienti di Tribunale a L. 800.
Portieri di Tribunale ed inservienti di Appello a L. 1000.
Portieri di Appello ed Inservienti di Cassazione a L. 1200.
Portieri di Cassazione a L. 1400.

—

Pegli Uscieri sarebbe da provvedersi con speciali disposizioni a seconda che venisse adottato lo stipendio combinato coi proventi per certi diritti, o l'attuale sistema delle competenze sugli atti che eseguiscono.

Ci si obbietterà forse essere facile fare una pianta organica, la quale soddisfi, senza pensare all'economia. Chi facesse questa obbiezione, calcoli quanto si spende attualmente, e di riscontro con questo piano valuti le economie che si farebbero colla soppressione delle retribuzioni ad aggio, col minor numero di personale alle Corti di Appello per la istituzione delle Assise presso i Tribunali Correzionali, colla soppressione di ogni spesa per funzionari in missione nei giudizi per giurati, colla diminuzione di quelle pei testimoni in vista delle minori distanze da percorrersi, e con quella pel minor numero di giurati che verrebbero retribuiti, ed avrà la conclusione di una economia per le finanze dello Stato poichè la questione non è di mancanza di mezzi, ma della loro regolata distribuzione.